

CAMERA DEI DEPUTATI N. 483

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAN, BOSSI, BALOCCHI, BISTAFFA, ZENONI, PIERGIORGIO MARTINELLI, MONTANARI, GUBETTI, MAGNABOSCO, MALVESTITO, HÜLLWECK, CAVALIERE, FLEGO

Disposizioni in tema di cessioni di quote delle aziende bancarie da parte delle fondazioni delle casse di risparmio

Presentata il 9 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — I consiglieri delle fondazioni delle casse di risparmio, che sono variamente designati da organismi diversi (comuni, prefetture, associazione delle casse di risparmio, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, unione industriali, eccetera) sono stati delegati a gestire e amministrare un patrimonio che storicamente appartiene alle città in cui le casse hanno sede originaria. Questo comporta certamente la nomina delle cariche sociali e tutto quanto attiene alla gestione del patrimonio.

Se però si tratta, come nel caso di fusioni, incorporazioni o cessioni del pacchetto di maggioranza delle banche possedute dalle fondazioni, di disporre del patrimonio che appartiene alla collettività (rappresentata per mezzo degli organi che designano i consiglieri), è necessario sentire gli

stessi organismi che rappresentano la collettività. Una volta ceduto il pacchetto di maggioranza di una cassa di risparmio, la città non la possiede più e comanda qualcun altro. Questo altro magari impiega i risparmi della città e dell'economia locale per favorire imprese ed economie esterne alla città stessa. Gli statuti delle fondazioni prevedono, all'uopo, una maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, ma questo non basta come garanzia per la disposizione del patrimonio, poiché non si tratta di questione legata al funzionamento dell'ente che decide (la fondazione) ma alla rappresentatività che i consiglieri hanno nel disporre di un patrimonio che non appartiene loro.

I presidenti, gli organi sociali ed i consiglieri, che si trovano a gestire ingenti patrimoni per conto delle comunità locali,

non possono decidere autonomamente di disporre di tali patrimoni. Gli stessi entrano tra l'altro nel merito della valutazione del patrimonio ceduto e delle modalità di cessione. Se si considera altresì che in questo particolare momento storico si riscontra ancora una presenza massiccia di consiglieri, presidenti e altri organi che sono retaggio di forze politiche che hanno — quanto meno — dato cattiva prova nella gestione dell'economia italiana, e che questi consiglieri non solo non rappresentano la volontà delle comunità per conto delle quali amministrano patrimoni e attività bancarie, ma, soprattutto, sono vicini alla

scadenza del loro mandato e nella maggior parte dei casi sanno che non saranno più confermati, quali garanzie possono esservi per gli interessi della comunità locale?

Il pericolo è grande, specie ora, quando sono in questione fusioni, pacchetti di maggioranza, giri di controllate, aggregazioni.

La presente proposta di legge non mira dunque, ad un esautoramento delle facoltà decisionali dei consigli di amministrazione e della rappresentatività degli organi sociali delle fondazioni, bensì ad introdurre l'obbligo del parere preventivo degli enti preposti alla nomina degli stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le fondazioni delle casse di risparmio di cui al titolo III del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, prima di procedere a cessioni di quote delle banche da esse controllate che riducano la loro partecipazione a meno del 50 per cento sono tenute a richiedere il parere motivato di tutti gli enti che a norma di statuto concorrono a nominare i componenti delle fondazioni medesime.